

**COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO**

*Provincia di Lecce*

73034 Via P.tta del Gesù – Cod. Fisc. 81001150754

Tel. 0833-798326 – 0833-798323

e-mail: servizi.sociali@comune.gaglianodelcapo.le.it

Pec: servizisociali.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

**Trattativa diretta finalizzata all’affidamento diretto ex articolo 50 comma 1), lettera b) Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”.**

**Servizio di Refezione Scolastica CIG.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LETTERA DI INVITO**

9940973E6C]

**Spett.le Impresa**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione Reg. Gen. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ con cui è stata indetta la presente procedura Codesto operatore economico è inviato a negoziare **in relazione al prezzo** mediante procedura telematica sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai fini dell’affidamento del Servizio ristorazione scolastica indicato in oggetto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Considerato che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito, capitolato speciale d’appalto e documentazione allegata;

La S.V. è invitata a presentare offerta secondo i criteri, le modalità e i vincoli di seguito indicati.

1. **STAZIONE APPALTANTE**

**Stazione** **Appaltante**: Comune di Gagliano del Capo, P.tta del Gesù -73034 Gagliano del Capo (Le)

**Profilo del committente:** www.comune.gaglianodelcapo.le.it

**Ufficio proponente:** Ufficio Servizi Sociali – Settore Sociale e Scolastico

**Posta elettronica certificata**: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

1. **RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**Responsabile unico del progetto**: Dott.ssa Urso Dalila–nominata ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n. 36/2023;

**Telefono**: 0833798326

**Mail**: servizisociali.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

1. **OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L’Appalto è costituito dal Servizio di refezione scolastica da fornire agli alunni **frequentanti le scuole dell'infanzia e le sezioni a tempo pieno della scuola primaria** nel Comune di Gagliano del Capo e al personale docente ed ausiliario. Le attività da appaltare comprendono l’intero ciclo di gestione del servizio, dalla fornitura delle materie prime alla preparazione dei pasti presso un centro cottura esterno nella disponibilità dell’appaltatore ed alla loro veicolazione e somministrazione e distribuzione di pasti cucinati caldi (di cui alle tabelle dietetiche stabilite e tenuto conto delle caratteristiche relative ai generi alimentari da fornire), da distribuire presso le sedi scolastiche indicate nel successivo punto 4. **Per una completa descrizione del servizio si rinvia al capitolato speciale d’appalto allegato**.

1. **LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E UTENZA**

Il servizio si svolgerà presso il Centro Cottura, autorizzato secondo la normativa vigente, di proprietà della ditta appaltatrice ovvero a disposizione della stessa, arredato, attrezzato e munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con canoni e utenze e ogni altro onere gestionale a suo carico, con capacità produttiva adeguata in rapporto al numero dei pasti appaltati.

Il servizio di mensa scolastica deve essere garantito dal Comune di Gagliano del Capo a favore delle seguenti categorie di utenti:

* alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e le sezioni a tempo pieno della scuola primaria riferiti ai seguenti plessi scolastici:
* Scuola dell’Infanzia Statale – via Fratelli Ciardo;
* Scuola primaria Statale - via Fratelli Ciardo – (classi tempo prolungato);
* personale docente ed ausiliario della scuola, in servizio, durante la mensa, nei termini previsti dalla normativa vigente.

1. **DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA**

La durata dell'affidamento è stabilita per il periodo che va **da febbraio 2024 fino a giugno 2024** con sospensione del servizio in concomitanza delle principali festività o in occasione di eventi attinenti all’indisponibilità degli Istituti scolastici (a titolo esemplificativo assemblee sindacali, gite, chiusure per emergenze sanitarie, ecc.).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire, ove necessario, l’eventuale esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza ex art. 17 comma 8 D.lgs. n. 36/2023, oltreché eventuale proroga tecnica, ex art. 120 comma 10 D.lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario all’individuazione tramite procedura ad evidenza pubblica del nuovo affidatario.

L’importo complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto è pari ad **€ 70.000,00** oltre iva e esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed è stato calcolato moltiplicando il numero presunto di pasti da erogare pari a n. 14.000 pasti stimati, per il costo del singolo pasto posto a base di gara e pari ad **€ 5,00** oltre IVA.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze stimato è pari a **€ 60,20** non soggetti a ribasso.

La copertura finanziaria è garantita mediante mezzi propri di Bilancio di Amministrazione appaltante, contributi degli utenti e fondi regionali.

Resta inteso che trattasi di appalto a “misura” e pertanto saranno contabilizzati i soli pasti e le ore di assistenza realmente resi.

1. **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara, purché in possesso dei requisiti indicati nella presente lex specialis, tutti i soggetti indicati nell’articolo 65 del D.Lgs. 36/2023, appositamente invitati attraverso la Piattaforma Telematica.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. In particolare:

a) ai sensi dell’art. 68, comma 14, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

b) ai sensi dell’art. 68 comma 14, del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

c) Ai sensi dell’articolo 67, comma 4 del Codice i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

d) le reti di imprese di cui all’art. 65 del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010

1. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**Pena l’esclusione,** l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui al presente articolo.

**A) Requisiti di ordine generale**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 comporta l’esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

**Altre cause di esclusione**: Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**B) Requisiti speciali e mezzi di prova**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE), in conformità alla Delibera Anac n. 464 del 27/07/2022.

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

**C)** **Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lettera a, del D. Lgs 36/2023)**

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto.

Per le sole società cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 23.06.2004.

L’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia dovrà dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

**D)** **Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 100, comma 1, lettera b, del D. Lgs 36/2023)( va bene così)**

Aver realizzato, nel triennio di competenza di un fatturato riferito alla specifica attività ovvero a servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, pari o superiore all’importo posto a base di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti

* per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
* per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
* dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’**attività da meno di un anno**, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

**E)** **Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 100, comma 1, lettera b, del D. Lgs 36/2023)**

* Aver eseguito, anche disgiuntamente con regolarità e puntualità, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nel triennio 2021-2022-2023 servizi identici o analoghi a quello oggetto del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante:

* certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse (lo tolgo?);
* attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
* contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
* Possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale per la ristorazione presso strutture scolastiche ai sensi della serie UNI EN ISO 9001:2008 oppure UNI EN ISO 9001:2015 o successivi aggiornamenti, rilasciata da un'organizzazione specializzata.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alle norme predette.

* Possesso o avere la disponibilità ad altro titolo, al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto di appalto, di un Centro Cottura autorizzato secondo la normativa vigente, arredato, attrezzato e munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente con capacità produttiva adeguata in rapporto al numero dei pasti appaltati. Nel caso in cui i locali del centro cottura non siano di proprietà, la ditta garantisce la disponibilità di un centro cottura in caso di aggiudicazione.

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione con la quale si comunica altresì l’ubicazione del Centro Cottura.

1. **AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico anche mediante ricorso all’avvalimento.

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L’ausiliaria deve:

* possedere i requisiti previsti dall’articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
* rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

1. **SUBAPPALTO**

Per le caratteristiche di complessità, qualità e delicatezza del servizio di mensa scolastica **è fatto divieto di subappalto.**

1. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nel progetto tecnico-relazione illustrativa.

1. **GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell’articolo 53 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 **non è richiesta la garanzia provvisoria** di cui all’articolo 106 del D.Lgs n. 36/2023.

Ai sensi dell’articolo 53 comma 4) e dell’art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituirà una garanzia, denominata “garanzia definitiva”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106 del D.L.gs n. 36/2023, di importo pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale derivante dall’offerta presentata dall’operatore economico nell’ambito della trattativa diretta su Acquistinretepa.

1. **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio nel rispetto di quanto previsto dal Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

e) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste di cui al successivo punto è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

**In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

1. **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante.

1. **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
* le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

1. **IMPUGNAZIONE**

Avverso gli atti e gli avvisi con cui è indetta la presente procedura informale di gara, qualora ritenuti autonomamente lesivi, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

1. **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REG.UEn.2016/679)**

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 Codice Privacy, si informa che tutti i dati forniti dall'impresa saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara. L'interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

La ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La ditta appaltatrice si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “**Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**” e il **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ente**. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte della ditta appaltatrice degli obblighi derivanti dai citati codici. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Si allega:

* *Capitolato speciale d’Appalto;*
* *Progetto tecnico/relazione illustrativa;*
* *DUVRI preliminare;*
* *Schema tipo lettera d’invito;*
* *Modello Requisiti generali (allegato A);*
* *Modello dichiarazione a corredo dell’offerta (allegato B);*
* *Modello Dichiarazione antimafia (allegato C);*
* *Modello DGUE (allegato D);*
* *Modello Offerta economica (allegato E);*

Gagliano del Capo, 18/01/2024

Il RUP

Dott.ssa Dalila Urso